



3900

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*» e, in particolare, l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*»;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*», e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 24-*quater* relativo al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;
- VISTA la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «*Delega al Governo in materia di disabilità*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera f), che prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità;
- VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante «*Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità*»;
- VISTO l'articolo 3 del citato decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 che disciplina l'Ufficio del Garante, di seguito «*Ufficio*», prevedendone l'istituzione dal 1° gennaio 2026, salva una fase transitoria durante l'anno 2025;
- VISTO in particolare l'articolo 3, comma 6 del citato decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, in cui si stabilisce che durante la fase transitoria che perdurerà per il 2025, il Garante si «*avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a nove unità, selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo [...], composto da un dirigente di livello non generale e otto unità di personale non dirigenziale, di cui cinque appartenenti alla categoria A e tre appartenenti alla categoria B*»;
- VISTO altresì l'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 in cui si stabilisce che «*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 settembre 2024, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, è individuato il luogo dove ha sede l'Ufficio del Garante e sono previste le*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

misure organizzative al fine di garantirne la piena operatività e il funzionamento dal 1° gennaio 2025»;

PRESO ATTO dell'esito della procedura avviata dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, con avviso pubblicato il 15 maggio 2024, relativo all'indagine di mercato esplorativa non vincolante di ricerca immobile ad uso ufficio pubblico nel comune di Roma per locazione passiva, da adibire a sede dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità;

RITENUTO di dover rimettere, in via provvisoria e comunque sino all'insediamento del Garante, all'Autorità politica delegata in materia di disabilità o a un suo delegato, il compimento degli atti giuridici idonei ai fini dell'acquisizione della disponibilità dell'immobile individuato all'esito della procedura di cui al punto che precede, nonché l'avvio delle procedure ai fini della selezione del personale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del citato decreto legislativo n. 20 del 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45487 del 21 marzo 2024 con cui sono state apportate le occorrenti variazioni di bilanci per gli anni 2025 e 2026, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 20 del 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, l'incarico per le disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, è stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le disabilità;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Articolo 1

(Sede dell'ufficio Garante)

1. Al fine di garantire la piena operatività e il funzionamento dell'Ufficio dal 1° gennaio 2025, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, con proprio decreto autorizza il Capo Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, al compimento degli atti giuridici necessari ad acquisire la disponibilità dell'immobile individuato, con l'indagine di mercato esplorativa di cui in premessa, sito in Roma, alla via Maia, n. 10 - immobile distinto al NCEU al Foglio 942, Particella 370, subalterno 2.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di primo contingente di personale)

1. Al fine di assicurare la piena operatività e il funzionamento dell'Ufficio dal 1° gennaio 2025, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il decreto di cui all'articolo 1, il Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, è autorizzato alla selezione del personale di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 20 del 2024 e all'adozione dei relativi provvedimenti.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more del perfezionamento della procedura di cui all'articolo 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può mettere a disposizione del Garante propri locali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, **12 SET. 2024**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

dott. Alfredo Mantovano